



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 9000894

E-mail: ceic84000d@istruzione.it

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZ.QUI tel 081 5041130



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0004357 del 31/03/2022
IV-8 (Uscita)

Ai docenti e al personale ATA
AI DSGA
Albo online/Sito web
Agli atti

Oggetto: adempimenti dei lavoratori della scuola in merito a obbligo vaccinale e lavoro agile alla luce del DL 24 marzo 2022, n. 24 - Note ministeriali prot. n. 620 del 28 marzo 2022 e 12172 del 30/03/2022

- VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 620 del 28 marzo 2022 avente ad oggetto: "Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola Decreto legge 24/2022;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 12172 del 30/03/2022;

Con la presente si intende fornire le indicazioni circa le nuove disposizioni per il superamento e l'adeguamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in ambito scolastico, **che devono essere applicate in ambito scolastico a partire dal 1° aprile 2022**, con particolare riferimento alle all'obbligo vaccinale del personale scolastico e alla gestione del "lavoro agile" con ritorno alle regole ordinarie, alla luce dell'emanazione del recente decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24 e della nota del Ministero dell'istruzione soprarichiamata.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Come chiarito dalla Nota del MI prot. 620 del 28 marzo 2022, il D.L 24 marzo 2022, n. 24, **dispone fino al 15 giugno 2022 la permanenza dell'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

La nuova norma prevede che *"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"*.

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021,

parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “*La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati*”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “***impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica***”.

Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “*l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale*”.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica e nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Non andrà, dunque, in classe.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022, o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato **temporaneamente inidoneo all’insegnamento**.

Non svolgendo “*attività didattiche a contatto con gli alunni*”, si ritiene che il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possa essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possa essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Resta ferma la necessità di risultare costantemente dotati di green pass base, derivante ad es. dall’effettuazione di tampone con esito negativo ogni 48 ore.

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Si evidenzia che per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

VERIFICA DIGITALE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che, nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola. Restano ferme fino a nuove indicazioni le modalità operative già precedentemente definite e implementate.

LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ACCERTATA

Per i lavoratori “*maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, prorogata fino al 30 giugno 2022 (cfr.: art 10 c. 2 del DL 24 marzo 2022, 24 e allegato B allo stesso decreto).

In base alle previsioni della nota MI 12172 del 30/03/2022, a decorrere dal 1 aprile 2022, i lavoratori ai quali era stata confermata la condizione di fragilità fino al 31 marzo 2022 non potranno più prestare di norma l’attività lavorativa in modalità agile, ma dovranno sottoscrivere un accordo di lavoro agile secondo le modalità organizzative esposte nella circolare MI 12172 del 30/03/2022 che si allega alla presente. Ai fini dell’individuazione del personale da autorizzare all’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile i dirigenti responsabili dell’ufficio dovranno - nell’ambito dei criteri esplicitati più oltre - tener conto

prioritariamente dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte.

ORGANICO COVID

Coerentemente con quanto disposto all'art. 36 del D.L. n. 21 pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, il possibile utilizzo dell'organico Covid viene prorogato fino al termine delle lezioni previsto per la scuola dell'infanzia o primaria, secondo le esigenze specifiche di servizio e le capienze finanziarie.

LAVORO AGILE

In merito al regime di lavoro agile, applicabile nella realtà scolastica essenzialmente al lavoro amministrativo per la natura della prestazione, che non pregiudica i principi costituzionali del diritto allo studio e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, è intervenuta la nota MI 12172 del 30/03/2022, per cui si forniscono di seguito, indicazioni circa le modalità organizzative ed i criteri relativi al lavoro agile, in vista dell'imminente cessazione dello stato di emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo 2022.

Il ricorso al lavoro agile deve essere autorizzato dal dirigente responsabile dell'ufficio, il quale valuta le richieste di ricorso allo *smart working* del personale in servizio presso il proprio ufficio, tenendo conto degli obiettivi di buon andamento e di produttività dell'ufficio medesimo e delle seguenti condizioni:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- b) ciascun ufficio deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- c) deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile;
- d) la prestazione lavorativa deve essere resa da ciascun lavoratore prevalentemente in presenza;
- e) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile deve essere effettuato con gli strumenti tecnologici forniti dall'amministrazione, idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni;
- f) l'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

Per gli elementi sostanziali e le condizioni dell'accordo, si rinvia alla circolare ministeriale.

Il dirigente scolastico, ai fini dell'individuazione del personale da autorizzare al lavoro in modalità agile, è tenuto a rispettare i seguenti criteri di priorità:

- a) *dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. (ai sensi dell'art. 18 comma 3bis L. 81/2017);*
- b) *dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni;*
- c) *condizioni di salute dei dipendenti documentate ai sensi della legge n. 104/92;*
- d) *esigenze di cura familiari o conviventi documentate ai sensi della legge n. 104/92;*
- e) *maggior tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro.*

La richiesta individuale di accesso al lavoro agile va formalizzata, secondo i criteri definiti dalla nota MI, rivolgendosi al DSGA.

Tanto per i dovuti adempimenti.

In allegato:

- Nota MI prot. 620 del 28 marzo 2022;
- Nota MI prot. 12172 del 30 marzo 2022.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L.n° 39/1993